

**7.10) PROPOSTA MODIFICA DURATA DEI MODELLI DI
CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DI MASTER E CORSI
DI PERFEZIONAMENTO.**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di autorizzare la modifica dell'articolo relativo alla durata delle convenzioni per il funzionamento di Master/Corsi di Perfezionamento contenuto nei modelli convenzionali in uso presso l'Ateneo, che così recita:

“La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 20.../20.., ha la medesima durata del Master/Corso di Perfezionamento di cui all'art.... e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nella presente convenzione, previa delibera dei rispettivi Organi competenti e previa riattivazione del Master medesimo ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento d'Ateneo per l'attivazione e l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento”

con la seguente nuova formulazione:

“La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, ha durata

[se corso è biennale] per tre edizioni del Master/Corso di Perfezionamento - che decorrono rispettivamente dal 2019/2020, dal 2020/2021, dal 2021/2022 - corrispondenti a quattro anni accademici,

Oppure

[se il corso è annuale] per quattro edizioni del Master/Corso di Perfezionamento corrispondenti a quattro anni accademici,

a condizione che nelle edizioni successive alla prima il Master/Corso di Perfezionamento venga riattivato, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento d'Ateneo per l'attivazione e l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento, e che non presenti alcuna modifica formale o sostanziale.

In caso di mancata riattivazione o in caso di modifiche nella riattivazione del Master/Corso di Perfezionamento la presente convenzione deve intendersi risolta.

Pur impegnandosi le parti contraenti ad assicurare in ogni caso il completamento dell'itinerario formativo degli studenti sino al termine del periodo di durata di ciascuna edizione del Master/Corso di Perfezionamento, esse hanno la facoltà di recedere dalla convenzione; il recesso va comunicato per iscritto alla controparte entro il mese di febbraio che precede l'inizio dell'anno accademico al quale la nuova edizione si riferisce.

La convenzione potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nella presente convenzione, specificando gli

anni accademici di decorrenza delle ulteriori edizioni, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.”;

- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRO-RETTORE VICARIO